



LA GESTIONE DI UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

(alcuni spunti di riflessione)

dott. Alessandro Livraga



10/02/2015



La gestione di un'associazione sportiva
dilettantistica





Principali leggi di riferimento:

- **art. 90 legge 289/2002 (commi 17 e 18)**
- **art. 4 legge 128/2004**
- **art. 5 D.Lgs 460/1997**



10/02/2015





Art. 90 legge 289/2002 - comma 17

Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.





Art. 4 legge 128/2004

6-ter. All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18 e' sostituito dai seguenti:

"18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;**
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;**
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;**
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;**
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;**
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;**
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;**
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.**

....



Art. 4 legge 128/2004

...18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.





Art. 5 D.Lgs 460/1997

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.



QUALE NORMATIVA SEGUIRE ?

- sicuramente la normativa sulle associazioni sportive dilettantistiche (art 90 legge 289/2002 e art 4 legge 128/2004).
- normativa sugli enti non commerciali di tipo associativo se l'associazione sportiva svolge durante l'anno corsi sportivi a pagamento ai propri atleti (quote che normalmente gli atleti pagano alle associazioni sportive per gli allenamenti durante l'anno) (art 5 d.lgs. 460/1997).





ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL CONI

Legge 128/2004 - Art. 7

(Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica)

1. In relazione alla necessità di confermare che **il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche**, le disposizioni di cui ai commi 1,3,5,7,8,9,10,11 e 12 dell'art. 90 della legge 29 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del **riconoscimento dei fini sportivi rilasciato dal CONI quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.**

2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.





VANTAGGI NELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO PER PICCOLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

- possibilità di ricevere erogazioni liberali detraibili dalle tasse per chi le fa (art. 15, comma 1, lettera i-ter del DPR 917/86 per persone fisiche, art. 78 del DPR 917/1986 per società).
- possibilità di poter partecipare alla ripartizione del 5 per mille (art. 45 D. Legge 31 dicembre 2007 n. 248).
- possibilità di partecipare ad eventuali bandi emanati dal CONI.





ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Se in possesso dei requisiti statuari, le associazioni sportive dilettantistiche possono essere anche associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000 ed iscriversi agli appositi registri provinciali.

I requisiti sono: **assenza fini di lucro; indicazione sede legale; previsione di non redistribuzione, anche in forma indiretta, di eventuali proventi delle attività ai soci; obbligo di reinvestire eventuale avanzo di gestione per attività istituzionali statutariamente previste; attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi; elettività totale delle cariche associative; gratuità prevalente delle cariche associative; gratuità prevalente prestazioni associati; criteri di ammissione dei soci; criteri di esclusione dei soci con diritto al contraddittorio; uguaglianza dei diritti ed obblighi dei soci; democraticità della struttura; diritto di recesso per i soci; obbligo di formazione del bilancio e indicazione dell'organo che lo approva; modalità di approvazione del programma e del bilancio; quorum necessario per assemblea dei soci art. 20 c.c.; quorum approvazione deliberazioni assemblea art.21; quorum di scioglimento e devoluzione patrimonio art.21; devoluzione del patrimonio a fini utilità sociale.**





ORGANI FORDAMENTALI DELL'ASSOCIAZIONE

- **assemblea dei soci**
- **consiglio direttivo**
- **(presidente)**



10/02/2015



11



ASSEMBLEA DEI SOCI

Assemblea ordinaria

L'Assemblea è presieduta di norma dal **Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.**



10/02/2015



12



ASSEMBLEA DEI SOCI **Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il rendiconto preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri (determinandone previamente il numero);
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sui casi di espulsione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.



10/02/2015



13



ASSEMBLEA DEI SOCI Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulla **modifica dello Statuto**; sullo **scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio**.
Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



10/02/2015



14



CONSIGLIO DIRETTIVO

“Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, è composto da ... a ... membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica ... esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.”

- Il numero di consiglieri può essere variabile da un minimo ad un massimo (l’assemblea elettiva stabilirà di volta in volta il numero per ciascun mandato).
- Il numero di anni di durata può variare, è consigliato 3 anni.



10/02/2015



15



CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:

- stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative;
- fissare la data dell'assemblea annuale;
- redigere il rendiconto;
- predisporre la relazione dell'attività svolta;
- deliberare sulla scelta dei tecnici;
- assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
- adottare tutte le misure necessarie per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.



10/02/2015



16



CONSIGLIO DIRETTIVO

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla **surroga** attingendo alla **graduatoria dei non eletti**. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire



10/02/2015



17



LIBRI SOCIALI

- **LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO**
- **LIBRO VERBALI DELL'ASSEMBLEA**
- **LIBRO SOCI**

NON VANNO VIDIMATI



10/02/2015



18



RENDICONTO ECONOMICO

Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio l'assemblea dei soci deve **approvare il rendiconto economico con le entrate e le uscite dell'associazione.**

Può essere compilato secondo una **logica di cassa.**



10/02/2015



19



ENTRATE

ENTRATE ISTITUZIONALI	ENTRATE COMMERCIALI
Quote associative	Contributi per servizi resi ai terzi
Contributi per servizi resi ai soci	Sponsorizzazioni/pubblicità
Donazioni/er. Liberali/lasciti	Vendite varie
5 per mille	...
Contributi a fondo perso enti pub.	
Contributi su bandi	
Entrate da raccolta pub. fondi	





EROGAZIONI LIBERALI, SPONSORIZZAZIONI/PUBBLICITÀ DUE FORME DIVERSE DI REPERIMENTO DEI FONDI.



10/02/2015



21



EROGAZIONI LIBERALI

Le erogazioni liberali sono le offerte che vengono erogate a favore dell'associazione da parte di persone fisiche o enti e che non prevedono nessuna controprestazione in cambio.

Rientrano fra le entrate istituzionali dell'associazione



10/02/2015



22



SPONSORIZZAZIONI/PUBBLICITA'

Le sponsorizzazioni e le pubblicità sono delle erogazioni di denaro da parte di un ente che presuppongono una controprestazione da parte dell'associazione. Questa controprestazione si sostanzia generalmente nell'esposizione del marchio dell'ente.

Tecnicamente si dice che si instaura un rapporto sinallagmatico tra ente sponsorizzatore e associazione sponsorizzata ed il sinallagma è rappresentato dalla controprestazione fornita dall'associazione.

Le sponsorizzazioni e le pubblicità sono sempre entrate commerciali.





DIFFERENZA TRA SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITA'

Secondo l'orientamento definito dalla prassi ministeriale e dalle sentenze della Corte di Cassazione si ha:

- **Pubblicità** se l'attività promozionale è, rispetto all'evento, di semplice occasionalità (cartelli collocati ai margini di un campo sportivo, pubblicazioni promozionali dell'evento sportivo, manifesti, striscioni o altri richiami acustici o visivi);
- **Sponsorizzazione** se fra la promozione di un nome o di un marchio e l'avvenimento agonistico viene istituito uno specifico abbinamento (nome dello sponsor sulle maglie, borse, manifesto che indica lo sponsor come organizzatore dell'evento, ecc.); in questo caso si verifica la relazione di connessione con lo spettacolo stesso.





TRATTAMENTO FISCALE DELLE EROGAZIONI LIBERALI

La detrazione è concessa su un importo massimo di € 1.500,00 delle erogazioni in denaro.

PERSONE FISICHE: art. 15, comma 1, lettera i-ter del DPR 917/86

DITTE: art. 78 del DPR 917/1986

LE EROGAZIONI LIBERALI IN CONTANTI NON SONO DETRAIBILI !!!!

Le erogazioni liberali vanno effettuate tramite i seguenti sistemi di pagamento:

- banca (bonifico);
- ufficio postale (vaglia postale);
- carte di debito (bancomat), di credito e prepagate, assegni bancari e circolari



SPONSORIZZAZIONI/PUBBLICITA' **E' SEMPRE ATTIVITA' COMMERCIALE**

3 modalità di ricezione

- **ricezione abituale di sponsorizzazioni/pubblicità**
- **ricezione occasionale di sponsorizzazione/ pubblicità**
- **ricezione in occasione di raccolte pubbliche di fondi**





SPONSORIZZAZIONE TECNICA

Si definisce sponsorizzazione tecnica la sponsorizzazione effettuata mediante la fornitura di materiale tecnico (come ad esempio le divise). Dunque la fornitura di divise col marchio della ditta è sempre sponsorizzazione il cui valore è quantificabile dal valore di mercato delle divise. Va dunque trattato allo stesso modo di una sponsorizzazione in denaro.

QUALORA LE DIVISE NON RIPORTINO NESSUN MARCHIO POSSONO ESSERE CONSIDERATE COME DONATE, MA NON VI SONO AGEVOLAZIONI PER CHI LE DONA





RICEZIONE ABITUALE DI SPONSORIZZAZIONI/PUBBLICITA'

Per poter ricevere in modo abituale sponsorizzazioni/pubblicità è **necessario aprire PARTITA IVA**. Per le associazioni sportive dilettantistiche esiste un regime agevolato forfettario (Legge 398/1991) che consente di avere delle agevolazioni nel pagamento sia dell'Imposta sul Valore Aggiunto che dell'Imposta sul Reddito che sono dovute.



10/02/2015



Corso per dirigenti di associazioni sportive dilettantistiche



28



RICEZIONE OCCASIONALE DI SPONSORIZZAZIONI/PUBBLICITA'

Nel caso di ricezione occasionale di sponsorizzazioni/pubblicità **non è necessario aprire PARTITA IVA** perché le attività commerciali svolte in maniera occasionali sono esenti iva. **Sarà però necessario pagare l'Imposta sul Reddito** relativamente all'importo ricevuto e fare la dichiarazione dei redditi relativamente a quell'importo (ovviamente solo quell'importo o le altre entrate commerciali, non vanno incluse le entrate istituzionali).

DEFINIZIONE DI OCCASIONALITA': non esiste una legge che definisca l'occasionalità, si può pensare che un evento l'anno sia da considerarsi occasionale, ma non oltre.



10/02/2015



Corso per dirigenti di associazioni sportive dilettantistiche



29



RICEZIONE DI SPONSORIZZAZIONI/PUBBLICITA' IN OCCASIONE DI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI

Le associazioni sportive dilettantistiche possono svolgere al massimo 2 raccolte pubbliche di fondi all'anno e gli introiti non possono superare i 51.645,69 €. (art. 25 legge 133/1999) Tali raccolte pubbliche di fondi devono avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione anche mediante l'offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori (art. 143 comma 3 DPR 917/1986).

Le sponsorizzazioni potranno considerarsi detassate in queste due circostanze qualora siano di carattere occasionale, ossia non siano attività abituale dell'associazione anche al di fuori della raccolta pubblica di fondi. (una circolare ministeriale, la 43/E dell'8 marzo 2000 indica a titolo meramente esemplificativo anche le sponsorizzazioni tra le attività detassate, oltre a somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi, di gadgets pubblicitari, le cene sociali e le lotterie).

